

N. 01985/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2012, proposto da:

Crucilla' Guido + 1, Francesca Crucilla', rappresentati e difesi dagli avv.
Rocco Agostino, Marino Bisconti, con domicilio eletto presso Rocco
Agostino in Roma, v.le delle Milizie, 34;

contro

Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'Sergio Siracusa, domiciliata per
legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1748 del 18.10.2011 (prot. n. 83349)
di ingunzione alla demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia
e/o cambi d'uso da una categoria all'altra, abusivamente realizzati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente impugna l'ordine di demolire una terrazza, formante una copertura con tenda in materiale tessile sorretta da una struttura sorretta da una struttura principale e secondaria in legno, realizzata sul locale soffitta dell'immobile sito in via Baldo degli Ubaldi n. 210, e ne chiede la sospensione in via cautelare;

che, all'esito della fase cautelare ed avvisate le parti, la causa può essere decisa in forma semplificata;

che, con un unico, articolato motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 16 L.R. Lazio n. 15 del 2008, delle NTA, del regolamento edilizio di Roma Capitale, asserendo che la struttura non avrebbe richiesto permesso di costruire, ma mera comunicazione ex art. 6 d.P.R. n. 380 del 2001, o, al limite, denuncia di inizio attività;

che, secondo una costante giurisprudenza (ad esempio, TAR Campania, n. 2355 del 2009, per un caso analogo all'attuale), la realizzazione di una struttura di copertura, ove poggiante su strutture in legno poste con stabilità sulla superficie (nel caso di specie, elementi verticali in legno poggianti sui muri perimetrali) richiede il permesso di costruire, giacchè costituisce ristrutturazione edilizia con capacità modificatrice della sagoma; che il ricorso è pertanto infondato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida in euro 2000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)